

**ACCORDO REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'UTILIZZO DELLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
AI SENSI DELL'ART 17 DEL D.L. N. 9/2020**

Ai fini di ridurre gli impatti negativi per i lavoratori e i datori di lavoro conseguenti alle ordinanze emanate dal ministero della salute d'intesa con le regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con il dl n 6 del 2020 per far fronte all'attuale emergenza sanitaria, viene sottoscritto il seguente accordo tra la regione Emilia-Romagna e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello regionale.

1. Ambito di applicazione:

Possono accedere alla cassa integrazione in deroga i datori di lavoro del settore privato quanto alle unità produttive o operative situate in Emilia-Romagna a beneficio dei lavoratori subordinati qui operanti il cui rapporto di lavoro è stato sospeso in tutto o in parte o a cui è stato ridotto l'orario di lavoro a causa degli effetti economici negativi conseguenti alle menzionate ordinanze.

Per le regioni diverse da Lombardia e Veneto possono accedere alla cassa integrazione guadagni in deroga anche i datori di lavoro con unità produttive esterne all'Emilia Romagna limitatamente ai lavoratori subordinati residenti o domiciliati in Emilia-Romagna che hanno subito restrizioni di carattere sanitario.

Accedono anche i datori di lavoro che siano appaltatori di opere o di servizi.

Sono esclusi i datori di lavoro domestici.

In caso in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa possono accedere agli ammortizzatori anche i soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato.

2. Durata della prestazione:

La cassa integrazione in deroga decorre retroattivamente dal 23 febbraio 2020 per la durata di un mese da tale data.

3. Condizione per l'accesso:

I datori di lavoro aventi diritto accedono solo se non possono fruire in concreto degli ammortizzatori ordinari di cui al Dlgs n. 148/15 (Cigo, Cigs, Fis e Fondi di solidarietà bilaterale), nonché dei diversi ammortizzatori in deroga di cui all'art 17 del D.L. n 9/ 2020, anche perché ne hanno già fruito nei limiti massimi previsti.

4. Lavoratori beneficiari:

I lavoratori beneficiari devono essere dipendenti alla data del 23 febbraio 2020,

Possono accedere alla cassa integrazione in deroga anche i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che dispongono ancora di ammortizzatori "ordinari" di cui al punto 3, ma che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di accesso agli stessi **ove previsti** (ad esempio lavoratori con una anzianità aziendale inferiore a 90 giorni).

Accedono agli ammortizzatori in deroga i lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale.

Per i lavoratori a termine l'intervento di sostegno al reddito termina al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

I lavoratori somministrati possono accedere se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti.

I lavoratori intermittenti possono accedere, nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate, come emergenti secondo la media dei tre mesi precedenti.

I lavoratori agricoli possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro svolte nel medesimo periodo dell'anno precedente ovvero se l'attività è iniziata in seguito con riferimento alle giornate lavorate come emergenti secondo la media dei tre mesi precedenti.

5. Procedura di accesso:

I datori di lavoro previo accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sulla base degli accordi interconfederali e dei sistemi di contrattazione vigente, che certifichi l'esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti, presentano la domanda attraverso il sistema informativo reso disponibile dall'agenzia per il lavoro regionale, anche attraverso i soggetti abilitati dalla normativa nazionale, allegando l'accordo e il modulo di autodichiarazione sul rispetto dei requisiti di accesso reso disponibile dell'agenzia.

Le domande, già compilate con le informazioni inserite nel SARE, dovranno essere stampate attraverso l'apposita funzionalità, dovranno successivamente essere firmate dal legale rappresentante del datore di lavoro. La domanda cartacea, in regola con la vigente normativa in materia di bollo, dovrà essere inviata esclusivamente via posta elettronica certificata all'indirizzo:

arlavoro.serviopl@postacert.regione.emilia-romagna.it.

L'agenzia inoltra il provvedimento di autorizzazione ad in Inps in via telematica nel rispetto dei termini previsti dal comma 4 dell'art 17 del DL. 9/2020.

Monitoraggio:

Nell'ambito delle rispettive competenze l'Agenzia congiuntamente alla direzione regionale dell'INPS procederanno al costante monitoraggio dell'utilizzo delle risorse finanziarie individuate dall'art 17 ~~del~~ dl 9/2020.

Le parti si incontreranno nuovamente qualora emergessero casi particolari non disciplinati dal presente accordo.

La Regione metterà a disposizione un rapporto di monitoraggio alle parti sottoscriventi il presente accordo.

Nota

In attesa del decreto Nazionale che allargherà le causali per l'accesso al FIS, che finanzierà inoltre la deroga su tutto il territorio Nazionale per ulteriori due mesi, come annunciato oggi nella videoconferenza con il Ministro:

i datori di lavoro che non possono accedere concretamente al fondo saranno ammessi alla deroga immediatamente, tale procedura verrà modificata con l'emanazione del nuovo decreto annunciato per la prossima settimana.

Le parti si rincontreranno a seguito dell'emanazione del nuovo decreto nazionale sopracitato.



Regione Emilia-Romagna

Associazioni sindacali

CGIL

CISL

UIL

UGIL

Associazioni datoriali

ABI

AGCI

CIA

CNA

Coldiretti

Confagricoltura

Confapi

Confapi Emilia

Confapi Piacenza

Confartigianato

Confcommercio

Confcooperative

Confesercenti

Confindustria

Confprofessioni

Confindustria

Confservizi

Copagri

Legacooperative

FORUM TERZO
SETTORE

Bologna, 6 Marzo 2020